

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MANTOVANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in base a quanto riferito a Rimini il 23 agosto 1996, in occasione del meeting per l'amicizia dei popoli, dal vescovo cattolico di Torit monsignor Paride Taban, nel Sudan a partire dal 1983 è un corso un pesante processo di islamizzazione, guidato dal presidente El-Tuorabi, che passa attraverso la persecuzione di coloro che professano la religione cristiana. Il prelado ha riferito che, dei sei milioni di cristiani residenti all'inizio degli anni 80 nel Sud del Sudan, due milioni sono stati deportati al Nord, dove vivono in condizioni di inferiorità rispetto ai sudanesi di fede islamica e un milione è stato eliminato fisicamente attraverso massacri ed esecuzioni sommarie. La restante parte vive quasi tutta al Sud in costante pericolo di morte; chi può ripara nella vicina Uganda —:

quali iniziative intenda adottare per conoscere le attuali condizioni di vita dei cristiani nel Sudan, e comunque di coloro che non praticano la religione islamica;

se non intenda condizionare la persecuzione dei rapporti economici e commerciali fra Italia e Sudan all'effettivo rispetto da parte di quest'ultimo dei più elementari diritti civili nei confronti dell'intera popolazione;

se non intenda organizzare aiuti umanitari per soccorrere i sudanesi in fuga, all'interno del Sudan e nelle nazioni vicine. (3-02376)

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da circa una settimana un numero crescente di famiglie torinesi, attualmente circa trentamila ma con il rischio sicuro di ampliamento, si trova nell'inconcepibile si-

tuazione da terzo mondo di essere senza posta a causa della scopertura di ben 42 « zone » della città prive di portalettere;

questa situazione a cui in data 11 maggio 1998 i vertici dell'Ente Poste avevano dato assicurazione di porre immediato rimedio, vede l'area torinese depauperata di centinaia di addetti ai servizi postali, a causa di scelte centraliste sbagliate che — non certo senza concreti indizi di clientelismo politico — hanno privilegiato ai danni di Torino e del Piemonte altre regioni del paese —:

quali urgentissimi provvedimenti — non escluso l'impiego di militari di leva per lo smaltimento della corrispondenza arretrata giacente a tonnellate nei magazzini delle poste di Torino — si intendano attuare al fine di risolvere questa situazione che umilia la città di Torino la quale — a fronte di un gettito fiscale rilevante, purtroppo ancora interamente drenato dalle voraci fauci dell'amministrazione centralista dello Stato — continua a ricevere da tale amministrazione servizi inefficienti, personale insufficiente, e risposte ironiche o fuorvianti alle proprie legittime e ben motivate proteste. (3-02377)

MANZIONE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di informazione di oggi (ad esempio il quotidiano *il Giornale*) danno conto dei « tagli » disposti dal Ministro del tesoro per raggranellare i 110 miliardi necessari per il finanziamento pubblico ai partiti;

in particolare, la « torta da dividere » sarebbe stata creata tagliando sensibilmente stanziamenti già destinati ai non vedenti, alla ricerca ed alla prevenzione contro i tumori, alla cura delle malattie rare ed alla formazione degli insegnanti;

pesanti sarebbero anche stati i tagli dei contributi destinati ad associazioni come « Italia Nostra » ed al « Fondo Pensioni per le Casalinghe »;

tutto ciò in aperta violazione del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica che rivendicava la necessità di prevedere una corretta individuazione della copertura dell'onere finanziario derivante dalla legge sul finanziamento pubblico —:

se rispondano al vero le notizie indicate in premessa;

in che modo siano stati disposti effettivamente i tali e su quali capitoli;

se tale intervento sia effettivamente compatibile con il messaggio inviato alle Camere il 23 marzo 1998 dal Capo dello Stato. (3-02378)

GALLETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa risulta che nei compartimenti delle Ferrovie dello Stato di Milano, Napoli, Firenze e Roma il ricorso al lavoro straordinario dei macchinisti sarebbe molto elevato;

secondo quanto denunciano i sindacati di categoria, esistono centinaia di casi di macchinisti che hanno superato i tredici milioni mensili di straordinario, con episodi di lavoro straordinario pari ad oltre 480 ore mensili;

ad avviso dell'interrogante, l'attuale normativa di lavoro, « supergarantista » per i circa 19.000 macchinisti, viene utilizzata in modo clientelare per attribuire un numero eccessivamente elevato di ore di lavoro straordinario a compartimenti con organici insufficienti;

l'Italia è uno dei pochi paesi in cui alla guida dei treni vi sono due macchinisti e secondo le Ferrovie dello Stato spa, le ore impegnate da ogni macchinista alla guida del mezzo sono 14/15 alla settimana, mentre il turno più lungo non può superare le 32 ore settimanali;

secondo le denunce dei sindacati, un esagerato ricorso al lavoro straordinario potrebbe avere dei riflessi sulla sicurezza del trasporto ferroviario —:

se non ritengano che l'assetto retributivo delle Ferrovie dello Stato spa, che prevede tali livelli non occasionali di stipendi, sia conforme alla politica di riduzione del sostegno economico pubblico al trasporto ferroviario, a parità di qualità di servizi offerti, che il Governo dovrebbe condurre, secondo le recenti indicazioni date dal Parlamento. (3-02379)

TARADASH, CASCIO, DI COMITE, FONGARO, PENNA; RODEGHIERO, NICCOLINI, FILOCAMO, COLLAVINI, CALZAVARA, SCOCA, ARMAROLI, DEL BARONE, TARDITI, FRAU, SAPONARA, GALDELLI, FRAGALÀ, RUZZANTE, MAIOLO, CREMA, NIEDDA, MARINACCI, GARRA, MALGIERI, DIVELLA, TERESIO DELFINO, COSTA, BONO, REBUFFA, VALDUCCI, FEI, SCAJOLA, ALEFFI, LAVAGNINI, SANTORI, BIONDI, CUCCU, URSO, PECORARO SCANIO, PILO, ARMOSINO, TURRONI, MANCUSO, LUCHESE, CALDERISI, BOATO, ZACCHERA, MITOLO, SELVA e GUIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Napoli, prima, e dalla Corte di Cassazione, poi, nell'ambito del processo a Enzo Tortora, avevano fortemente evidenziato, con le gravissime censure ivi contenute, la palese illegalità della fase istruttoria e dibattimentale che caratterizzò il processo di primo grado;

pochi mesi prima della sua morte, Enzo Tortora diede inizio all'azione di responsabilità civile contro i magistrati napoletani che lo avevano ingiustamente accusato, arrestato e Poi condannato, in primo grado, alla pena di dieci anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti, formulando una richiesta di risarci-

mento danni di cento miliardi espressamente destinati alla Fondazione per la giustizia Enzo Tortora, da lui concepita e costituita con atto testamentario, che proseguì il procedimento dopo la sua morte, in esecuzione del legato testamentario;

dopo circa tre anni, la Corte Costituzionale dichiarò l'incostituzionalità della nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati, approvata a seguito del *referendum* indetto proprio sulla scia della vicenda processuale di Enzo Tortora, nella parte in cui non prevedeva un regime transitorio di « filtro » delle azioni proposte per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, così determinando la caducazione dell'azione proposta da Enzo Tortora;

in tempi successivi, uno degli accusatori di Enzo Tortora, il noto pentito, Gianni Melluso, dichiarava inopinatamente e pubblicamente che le accuse a suo tempo mosse nei confronti di Tortora erano assolutamente false ed erano state da lui formulate per espressa richiesta dei magistrati che avevano inquisito ed arrestato Enzo Tortora;

tali dichiarazioni determinavano inevitabilmente l'apertura di indagini preliminari a carico di quegli stessi magistrati che erano stati convenuti in giudizio civile da Enzo Tortora, prima, e dalla sua Fondazione, poi; ma, successivamente, e con altrettanta tempestività, venivano — a quanto risulta da notizie di stampa — clamorosamente e pretestuosamente ritrattate dallo stesso Melluso;

quale esito di questa pantomima processuale si è avuto che, lo scorso aprile, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, che ha condotto le indagini, ha archiviato ogni ipotesi accusatoria nei confronti di quei magistrati napoletani;

tale archiviazione, pur non essendone note le ragioni, termini e presupposti, è destinata a costituire un ostacolo forse insormontabile alla prosecuzione nell'azione di responsabilità avviata da Enzo Tortora nei confronti di quei magistrati;

infatti, in forza dell'articolo 19 (norma transitoria) della legge n. 117 del 1988, nel caso di Enzo Tortora, trovano ancora applicazione gli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile; inutilmente abrogati con *referendum* da milioni di cittadini italiani; con la conseguenza che i magistrati risponderebbero delle proprie azioni solo se venisse provato che essi agiscono con dolo, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, ciò che presumibilmente è stato escluso dal provvidenziale provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari di Potenza;

tale articolo 5 della legge n. 117 del 1988 pone un filtro ingiustificato rispetto alle domande giudiziali di risarcimento dei cittadini per i danni agli stessi cagionati con dolo o colpa grave e impedisce, in astratto ed in concreto, il legittimo esercizio di dette azioni; ciò appare contrario ai diritti espressamente stabiliti dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sui principi dell'equità del processo, tanto più che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 23 novembre 1988, hanno ritenuto che « le norme della Convenzione sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nel più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano;

la I Sezione della Corte Suprema (C. Cass., I sez., 12 maggio 1993) ha stabilito, inoltre, che « in virtù della Convenzione, in Italia, il giudice nazionale non è oggi solamente chiamato a verificare nel momento astratto della sua formulazione la conformità costituzionale del sistema normativo da applicare, ma deve valutare, alla luce dei principi sanciti nella Convenzione europea, tale sistema operativo nella sua concreta ed effettiva applicazione, per evitare che lo stesso, distortamente interpretato, possa risolversi nella violazione dei fondamentali diritti della persona ad essa riconosciuti e tutelati » —;

se il Ministro di Grazia e giustizia non ritenga di dover disporre apposite ispezioni

nei confronti del GIP di Potenza, finalizzata ad eventuali iniziative di tipo disciplinare, che ricostruisca lo svolgimento dell'indagine e, in particolare, accerti:

a) tempi e modi delle dichiarazioni accusatorie del Melluso e delle successive ritrattazioni;

b) se sia vero che vi furono analoghe dichiarazioni accusatorie di altro pentito del processo Tortora, sig. Giovanni Pandico e se esse furono acquisite alle indagini, se ci fu ritrattazione e in quali termini;

c) quali altre indagini siano state svolte dal Giudice per le indagini preliminari di Potenza su quella incredibile vicenda giudiziaria;

se corrisponda al vero che il Giudice per le indagini preliminari di Potenza, che ha disposto quell'archiviazione, abbia svolto il periodo di tirocinio quale uditore giudiziario presso uno degli inquirenti che disposero l'arresto di Tortora;

quale provvedimenti, anche di tipo normativo intendano adottare a fronte dell'ipotesi che il più grande scandalo giudiziario degli ultimi anni resti definitivamente privo di responsabili;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di garantire l'effettiva applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche in Italia, considerando che il mancato rispetto delle determinazioni ivi contenute, oltre a rappresentare una violazione degli impegni assunti, produce irragionevoli discriminazioni e gravissime lesioni dei diritti fondamentali, e che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 12 gennaio 1993, n. 10, ha ritenuto che l'articolo 6, comma 3, della Convenzione medesima, « esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo, del diritto inviolabile alla difesa (articolo 24 della Costituzione) in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione »;

se non ritengano indispensabile assumere iniziative volte a chiarire, anche di fronte agli altri Paesi aderenti alla Convenzione, il valore inderogabile della stessa nel nostro ordinamento al fine di evitare che si continuino a perpetrare ingiuste discriminazioni e inammissibili violazioni dei principi supremi in esso affermati.
(3-02380)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in Calabria l'Ente poste, a causa della pluriennale e cronica carenza di personale, non riesce a garantire un servizio efficiente, paragonabile ai livelli nazionali;

tale situazione è stata più volte denunciata dai dirigenti regionali dell'Ente e dalle organizzazioni sindacali del personale;

in conseguenza di ciò sono stati soppressi molteplici servizi, sono state abbinate zone di recapito e sono stati ridotti gli orari di apertura degli uffici soprattutto presso le dipendenze locali di « minore » importanza;

nonostante ciò, la regione Calabria è stata esclusa dalle assunzioni con contratto a termine e paradossalmente tali assunzioni sono state autorizzate in regioni che godono di migliori servizi e hanno certamente un minore tasso di disoccupazione;

in questo contesto dovranno essere attivate le filiali previste dalla normativa per le nuove province di Vibo Valentia e di Crotone;

nonostante tale situazione, sembra addirittura che sia stato predisposto un piano che preveda un trasferimento di personale dagli uffici calabresi in altre regioni —:

se risponda al vero che esiste l'indicato piano di trasferimento di unità lavorative dalla regione Calabria in altre regioni d'Italia;

se sia stata valutata la necessità di un piano di rilancio dei servizi postali delle regioni, tali da rendere i livelli di riferimento della Regione Calabria uguali a quelli delle altre Regioni d'Italia, anche in relazione alla crescente domanda turistica ed in vista del decollo dei contratti d'area in alcuni territori;

quali siano le iniziative intraprese per l'attivazione delle istituende filiali di Vibo Valentia e di Crotona e quali tempi siano previsti per la loro attivazione. (3-02381)

SINISCALCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal quotidiano *l'Unità* del 5 maggio 1998 viene descritta ampiamente la rivelazione che, in occasione della presentazione del libro *Convergenze parallele*, Alberto Franceschini, condannato per reati di terrorismo, ha fatto dichiarando di avere appreso formalmente dal capitano dei carabinieri Giraud, collaboratore del giudice Salvini, che indaga su connessione tra i servizi segreti deviati e stragi terroristiche, che un appartenente al nucleo storico delle Brigate rosse, impegnato in azioni terroristiche dal 1971 al 1975, era da identificarsi in Francesco Marra, filtrato come agente provocatore, sotto il falso nome di « Rocco », ad opera dei servizi;

lo stesso Franceschini, secondo il resoconto giornalistico, avrebbe affermato: « ...a quel punto, anche se sono dissociato, ho deciso di parlare: voglio che si sappia che Marra era con noi nelle Brigate rosse. Tanto i reati sono tutti caduti in prescrizione e lui non rischia niente. Ma per me le cose sono chiare: settori dello Stato hanno cercato di strumentalizzare le Brigate rosse, ci lasciavano fare invece di fermarci ». Continuando, Franceschini affermava ancora: « Quando il nucleo storico, liberando Sossi, si dimostrò ai loro occhi inaffidabile attraverso una serie di operazioni mirate, fu arrestato tutto il gruppo storico. E così il rapimento Moro è andato come è andato »;

dalle stesse dichiarazioni di Franceschini, e soprattutto dalle rivelazioni contenute nel libro del senatore Flamigni *Convergenze parallele* emerge, dunque, una sconcertante ipotesi di coinvolgimento dei servizi segreti nella reale titolarità di venti appartamenti nel condominio dove era ubicato l'appartamento di via Gradoli n. 96 ove venne tenuto prigioniero per 55 giorni l'onorevole Aldo Moro —:

quali iniziative di inchiesta o di denuncia nell'ambito delle loro competenze essi intendano assumere su queste gravissime rivelazioni che possono condurre alla individuazione di responsabilità, fino ad oggi occultate, di complicità nella strage di via Fani e nella uccisione dell'onorevole Aldo Moro. (3-02382)